

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) COCCIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ALFREDO COCCIA

Seduta del 23/02/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 21/10/2025, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 10/09/2020 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/4/2025 dopo il pagamento di 55 rate sulle 120 totali. Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 715,15, di cui € 270,27 a titolo di "Commissioni Rete Distributiva" ed € 444,88 a titolo di "Commissioni S*" (somma al netto dell'importo di € 606,60 già abbuonato in conteggio estintivo); in via subordinata ha chiesto l'applicazione del criterio *pro-rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, mentre per le commissioni e/o i costi ritenuti *up front* l'applicazione del criterio della curva degli interessi; ha chiesto, in ogni caso, il rimborso della somma di € 115,23 a titolo di "Commissioni di estinzione", la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, il ristoro delle spese legali quantificate in € 200,00 ovvero in diverso importo liquidato dal Collegio ed il riconoscimento degli interessi al tasso legale a far data dal giorno del reclamo e la refusione del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento, ha affermato quanto segue:

- è tutt'ora valido e applicabile al caso di specie l'art. 6 *bis* del D.P.R. 180/1950, con cui il legislatore ha invitato gli intermediari del comparto "cessione del quinto" ad indicare al consumatore quali costi non siano rimborsabili, ingenerando in questi un "*legittimo affidamento*" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* e rendendo l'ordinamento nazionale "impermeabile" a quella che sarebbe poi stata l'interpretazione "Lexitor" della CGUE;
 - la CGUE con sentenza del 9 febbraio 2023 (c.d. sentenza Unicredit Bank Austria) ha comunque affermato che il diritto del cliente alla riduzione del costo totale del credito non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che di terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
 - ha chiarito che con l'esecuzione del pagamento del debito indicato nel conteggio estintivo inviato al ricorrente, questi ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI, rinunciando così ad ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento;
 - ha rappresentato che, come statuito proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, "*i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni upfront] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva*";
 - ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in forza delle disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa;
 - ha precisato che, per quanto riguarda la richiesta di rimborso quote, ha preso in incarico la gestione, ma, trattandosi di pratica ceduta, non era in possesso dell'IBAN della cliente.
- Ha pertanto chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "*alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti. Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "*l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea*". L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10

ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF.

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, come da orientamento prevalente dei Collegi ABF, si ribadisce l'incompetenza per materia dell'ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Preliminarmente, in merito all'eccezione sollevata dall'intermediario relativa alla carenza di legittimazione passiva, con riguardo alla retrocessione delle provvigioni devolute all'intermediario del credito (e quindi a un soggetto “terzo”), come da consolidato orientamento dell'ABF va affermato che l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario bancario/finanziario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo, restando obbligato alla restituzione degli oneri non maturati il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito; il Collegio rigetta pertanto l'eccezione sollevata in via preliminare dall'intermediario convenuto.

Ancora in via preliminare si rigetta l'eccezione dell'intermediario volta a definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma di cui al conteggio estintivo versato in atti, calcolata sulla base del documento SECCI, con rinuncia del ricorrente ad ogni ulteriore pretesa in relazione al finanziamento, al contratto e/o al conteggio estintivo; come da orientamento prevalente di ABF tali conteggi estintivi, anche se oggetto di pagamento da parte del cliente, non possono considerarsi transazioni o rinunce, men che meno nel caso che ci occupa, non essendo presente la sottoscrizione del ricorrente; secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, le quietanze liberatorie possono essere infatti reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Venendo al merito, si rileva che la documentazione versata in atti dimostra che il prestito è stato estinto dopo 55 rate sulle 120 complessive; dal conteggio estintivo versato in atti risulta un abbuono di € 1.346,51 a titolo di interessi non maturati (al TAN del 4,10%); è stato altresì effettuato un “*rimborso di commissioni quota non maturata*” per € 608,60; risulta inoltre un addebito di € 115,23 a titolo di “*Commissioni di estinzione anticipata*” e di € 594,00 a titolo di “*Quote insolite al 30/04/2025*”.

La parte ricorrente ha inoltre prodotto copia della liberatoria recante data coerente con il conteggio estintivo.

il Collegio esamina quindi le evidenze contrattuali, classificando come segue le commissioni, anche sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi:

- Commissioni in favore di [nome intermediario]: rimborso secondo il criterio della curva degli interessi (come da contratto);
- Commissioni di distribuzione: *upfront* come da orientamento condiviso dei Collegi, in quanto riferibile ad attività prodromiche alla stipula del contratto, così come da tabella allegata:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4.10%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54.17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31.35%

rate pagate	55	rate residue	65	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni a favore dell'intermediario				1,941.20	Criterio contrattuale	***	608.59	608.60	-0.01
Commissioni di distribuzione				498.96	Upfront	31.35%	156.43	0.00	156.43
Ulteriori rimborsi (1.162,09 + 20)								0.00	0.00
Totale				408.96					156.42

Pertanto, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF in seguito alla sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale ed in base alla qualificazione delle voci di costo del contratto sopra riportata, l'importo calcolato (€ 156,42) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 715,15), in quanto la stessa ha calcolato tutti gli importi secondo il criterio *pro rata temporis*.

All'importo come sopra calcolato vanno aggiunti gli interessi legali oggetto di specifica richiesta della parte ricorrente.

La domanda di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, sulla scorta degli orientamenti condivisi dei Collegi, non può essere accolta in quanto formulata in termini generici e comunque priva di prova.

Parimenti infondata è la richiesta di rimborso della penale per estinzione anticipata, in quanto parte ricorrente non prova che la commissione dell'1% del capitale residuo calcolata dall'intermediario è priva di oggettiva giustificazione, applicandosi nella fattispecie quanto previsto dall'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B.

Sulla richiesta di rimborso delle spese legali basta ricordare che la costante giurisprudenza dei Collegi nega – salvo in casi particolari – la possibilità di liquidare rimborsi a titolo di spese legali o di assistenza tecnica a fronte della circostanza che

tale intervento non è indispensabile nei ricorsi diretti all'Arbitro e che le questioni trattate, per quanto presentanti profili connotati tecnicamente, sono tuttavia evenienze di un contenzioso seriale cui corrispondono orientamenti ormai consolidati (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 10567/2025).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 156,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE